

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1772)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 agosto 1974 (V. Stampato n. 1005-ter)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 agosto 1974*

Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi dell'esercito è così stabilito:

| | |
|--|----------|
| aiutanti di battaglia e marescialli maggiori | n. 4.550 |
| marescialli capi | » 5.500 |
| marescialli ordinari | » 5.500 |
| sergenti maggiori | » 9.450 |

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

Fino a quando la consistenza globale del ruolo unico delle armi e dei servizi non raggiungerà i nove decimi dell'organico, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la dotazione organica del ruolo speciale per mansioni di ufficio può essere elevata a 2.700 unità.

Ai fini della nomina in servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, si considerano disponibili le vacanze esistenti globalmente nell'organico dei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario nel ruolo unico delle armi e dei servizi.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 991 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.